



Associazione per lo Sviluppo
e la Promozione del Mezzogiorno

ASPROM

Associazione per lo sviluppo e la promozione del Mezzogiorno

STATUTO

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1.

E' costituita l'Associazione denominata "ASPROM", Associazione per lo sviluppo e la promozione del Mezzogiorno. "ASPROM" (di seguito Associazione) è una libera Associazione con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. L'associazione si ispira ai valori democratici e antifascisti, sanciti nella Costituzione della Repubblica italiana, e ai principi costitutivi dell'Unione Europea.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Corigliano – Rossano, via Margherita n. 236. L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

FINALITA'

Art. 2.

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a) studiare e comprendere i problemi e le potenzialità del Sud Italia e delle aree interne in particolare, nonché promuovere, anche in un'ottica di comparazione europea, soluzioni, policy, proposte politiche ed economiche per lo sviluppo del Mezzogiorno;
- b) attività di analisi e approfondimento sui grandi temi politici ed economici del nostro tempo con particolare riguardo ai limiti dell'attuale modello di costruzione dell'Europa unita;
- c) affrontare dal punto di vista scientifico e politico le questioni economiche e fiscali per promuovere la crescita sostenibile e sostenere l'occupazione;
- d) attivare politiche per l'uguaglianza di genere e costruire politiche e strumenti di contrasto alle disuguaglianze e alla povertà alla luce delle nuove sfide tecnologiche;
- e) Studiare i fenomeni migratori con particolare riferimento all'area del Mediterraneo centrale;
- f) attività di consulenza e studio su progetti e fondi europei di finanziamento per le regioni del Sud;
- g) promuovere e organizzare convegni, eventi, studi, focus group e ricerche, fornire assistenza tecnica e formazione;
- h) pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- i) cooperare con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio.

ASSOCIATI

Art. 3.

I soci dell'Associazione si distinguono in: SOCI FONDATORI, i sottoscrittori dell'atto costitutivo;

SOCI ORDINARI, i soci successivamente ammessi;

SOCI ONORARI;

Sarà compito del Consiglio di direzione scientifico-amministrativa valutare l'ingresso di nuovi SOCI ORDINARI, siano essi persone fisiche, associazioni, imprese, enti pubblici o enti privati, e dei soci ONORARI.

Le domande di ammissione all'Associazione dovranno essere vagliate dal Consiglio di direzione scientifico-amministrativa.

L'accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivato.

Le cariche elettive sono gratuite

Le eventuali prestazioni rese all'associazione da parte dei soci, e da coloro che ricoprono cariche sociali, sono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute.

La qualità di socio si perde per: esclusione, recesso o decadenza.

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di direzione scientifico-amministrativa;
- il Presidente;
- il Direttore

Le cariche sono prevalentemente elettive ed hanno una durata che verrà di volta in volta definita dall'assemblea degli associati.

- Sulla base di particolari esigenze, su impulso del Presidente dell'Associazione, possono formarsi, di volta in volta, gruppi informali di ricerca e di attività che richiedono specifiche competenze ed esperienze.

Tali gruppi sono composti prevalentemente da personalità provenienti dal mondo accademico, istituzionale ed imprenditoriale, nonché dal mondo associativo e di cittadinanza attiva e svolgono funzioni consultive e propositive. I componenti vengono incaricati dal Presidente, che direttamente, o tramite un suo delegato, ne coordina le attività.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 5.

L'assemblea dei soci è costituita da tutti gli associati: fondatori, ordinari, onorari;

- L'assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, a mezzo di avviso scritto, o qualsiasi altro mezzo atto ad informare i soci (es: posta elettronica, WhatsApp, SMS ecc..), da inviarsi almeno otto giorni

prima; può riunirsi ogni qualvolta lo richieda la maggioranza assoluta del Consiglio di direzione scientifico-amministrativa o almeno un decimo degli associati.

Le riunioni dell'assemblea e del Consiglio di direzione scientifico-amministrativa si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi telematici, per audio conferenza o videoconferenza, purché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti, qualora ciò fosse necessario.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio; ogni socio può essere portatore al massimo di tre deleghe.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione, da celebrarsi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.

- Sono riservati alla deliberazione dell'assemblea:
- l'elezione del Presidente dell'Associazione e del Consiglio di direzione scientifico-amministrativa;
- l'approvazione del rendiconto annuale economico/finanziario e dei programmi generali riguardanti l'attività dell'Associazione;
- la promozione dell'indirizzo politico-culturale dell'Associazione;
- proporre al Consiglio di direzione scientifico-amministrativa, per mezzo di un piano tecnico-scientifico, le linee di programma e di indirizzo e le attività associative da espletare;
- fornire risposte, relazioni e pareri su temi sottoposti dal Consiglio di direzione scientifico-amministrativa;
- partecipare direttamente ed indirettamente alla progettazione e realizzazione di percorsi di formazione permanente e continua degli associati;
- la modificazione dello statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione;
- L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione, su tutti gli argomenti fatta eccezione: per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, che vanno assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati aventi diritto a voto; per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione, per la quale è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto.

IL CONSIGLIO DI DIREZIONE SCIENTIFICO - AMMINISTRATIVA

Art. 6.

Il Consiglio di direzione scientifico-amministrativa è composto da cinque soci;

- Il Consiglio di direzione scientifico-amministrativa Consiglio è nominato la prima volta dall'Assemblea dei soci fondatori e resta in carica per quattro anni;
- Il Consiglio di direzione scientifico-amministrativa ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione, può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento delle finalità statutarie;
- attua l'indirizzo politico-culturale dell'Associazione;
- esprime ed approva gli indirizzi fondamentali e programmatici per la gestione

e lo sviluppo dell'Associazione e delle attività collaterali;

- redige il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- delibera su tutti gli atti e affari attinenti la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- Nomina il Direttore;

IL PRESIDENTE

Art. 7.

- Il Presidente è nominato la prima volta dall'Assemblea dei Soci Fondatori e resta in carica per quattro anni. Successivamente viene eletto dall'Assemblea;
- Il Presidente sovrintende alla vita dell'Associazione e la rappresenta all'esterno, nei confronti di terzi in genere e in giudizio; ad esso spetta la firma e la rappresentanza in nome e per conto dell'Associazione. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni e poteri verranno esercitate dal Vicepresidente (se nominato) o da altri soci con procura generale o speciale.

IL DIRETTORE

Art. 8

Il Direttore è nominato dal Consiglio di direzione scientifico-amministrativa su proposta del Presidente dell'Associazione;

Il Direttore cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, e sovrintende, assicurandone il coordinamento, al funzionamento delle attività dell'Associazione.

Egli redige lo schema del Rendiconto da presentare al Consiglio di direzione scientifico-amministrativa.

Nei casi di urgenza adotta i provvedimenti necessari per il buon andamento dell'Associazione e ne riferisce al Presidente.

PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE

Art. 9.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- Contributi volontari dei soci;
- Rimborsi spese per ricerca e contributi scientifici da parte di terzi;
- Contributi scientifici e volontari provenienti dal Consiglio di direzione scientifico-amministrativa e/o da altre attività scientifiche che di volta in volta verranno svolte dai soci, individualmente e/o in gruppo;
- donazioni liberali e lasciti;
- Finanziamenti fondi e progetti UE e/ di altri enti pubblici e privati;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

- Per le modalità operative di svolgimento delle attività, l'Associazione, in coerenza con lo Statuto, si dota di un regolamento interno. Lo stesso viene predisposto e approvato dal Consiglio di direzione scientifico – amministrativa.
- Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Pasquale Tridico

Immacolata Di Matteo

Nicola Grasso

Paolo Lazzara

Domenico Talarico

